



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO n. 54 del 09 agosto 2018

OGGETTO: Sentenza TAR Puglia Bari – Sez. I n. 984 del 5/07/2018, R.G. n. 1287/2017. AGER PUGLIA c. Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl. Conferimento di incarico ai difensori per la proposizione di appello in Consiglio di Stato.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”, di seguito denominata anche l’ “*Agenzia*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO altresì, che con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed inoltre è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;



CONSIDERATO che con sentenza n. 984/2018 il TAR Puglia di Bari, Sez. Prima, ha accolto il ricorso avverso silenzio ex art. 31 c.p.a. della società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, statuendo << *l'illegittimità del silenzio serbato dall' Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti sulle istanze proposte dalla ricorrente in data 23 dicembre 2016, in data 1 febbraio 2017 e in data 10 marzo 2017 per ottenere il conguaglio della tariffa di conferimento per gli extra costi derivanti dalla delocalizzazione delle attività di smaltimento, e ciò a seguito dell'ordinanza n. 5 del 27 febbraio 2013, emessa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia in qualità di delegato dal Presidente della Regione dei relativi poteri, con cui si è previsto, per quanto d'interesse, che "i costi di trasporto e smaltimento presso la discarica di Brindisi siano a carico dei comuni produttori e che gli stessi siano previsti nella relativa tariffa di conferimento all'impianto pubblico di Conversano"*>>

CONSIDERATO che la sentenza non è condivisibile, nelle sue motivazioni, anche in ragione delle considerazioni formulate al riguardo dai legali incaricati della difesa dell'Agenzia nel giudizio di primo grado, avv. ti Cantobelli, Lancieri e Vergine a mezzo pec del 13/07/2018 di quest'ultimo, ove si evidenziavano molteplici perplessità in ordine soprattutto alla decisione del TAR sulla giurisdizione, non in linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, nonché sui profili di merito della controversia;

RITENUTO di condividere l'opinione dei legali officiati in primo grado e ravvisata l'opportunità di proporre appello in tempi brevi, in particolare tenuto conto del fatto che la Sentenza ha concesso al Commissario 60 giorni per adempiere a far data dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento;

CONSIDERATO che occorre pertanto conferire apposito mandato ai suindicati legali per la predisposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza n. 984/2018 del TAR Puglia di Bari;

CONSIDERATO che gli avv.ti Cantobelli, Lancieri e Vergine hanno espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni previste nella acclusa Convenzione di incarico;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la gestione commissariale dell'Agenzia terminerà al completamento dell'iter amministrativo previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018 di individuazione del Direttore Generale;



VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
- visto il D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017;
- vista la D.G.R. n. 2188 del 12/12/2017;
- la comunicazione PEC del 13/07/2018 trasmessa dall'avv. Luca Vergine, anche per conto dei colleghi Lancieri e Cantobelli;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di conferire mandato per proporre appello avverso la sentenza del TAR Puglia Bari, del 5 luglio 2018 n. 984 agli avv.ti Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce via Liborio Romano e Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10 alle condizioni di incarico sopra precisate;
2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto e la natura dei provvedimenti impugnati, e che l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione, il cui originale è agli atti di questa Agenzia;
3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
4. Di pubblicare il presente Decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

Bari, 09 agosto 2018

**IL COMMISSARIO AD ACTA
avv. Gianfranco Grandaliano**



**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

**CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
TRA**

L' **Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti** (c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Commissario ad acta pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6/8 Modugno (BA) (in seguito, Agenzia);

e gli avvocati

- Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124,
- Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano;
- Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10,

Premesso

Che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale, conferito con Decreto Commissariale n. 54 del 09 agosto 2018, relativamente alla difesa dell'AGER nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato da proporre tramite ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Puglia Bari n. 984 del 05/07/2018;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida agli Avv.ti Marco Lancieri, Luca Vergine e Francesco Cantobelli, che accettano, l'incarico di rappresentarla e difenderla nei seguenti procedimenti:

- Consiglio di Stato – appello avverso la Sentenza TAR Bari n. 984/2018

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito, in deroga al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017, e sulla scorta degli stessi criteri applicati in relazione al primo grado di giudizio con il Decreto Commissariale n. 94/2017, nell'onorario unico forfettario di Euro 9.000,00 (novemila/00) comprensivo di spese generali (15%), oltre oneri di legge (IVA e CAP) stabilito complessivamente per i tre professionisti officiati, da corrispondere a ciascuno nella misura di un terzo, che gli stessi dichiarano di ritenere equo e adeguato.



Sul predetto compenso, l'Agazia provvederà ad erogare un acconto, pari al 30% degli onorari come sopra pattuiti, di importo quindi pari ad Euro 1.320,00 oltre oneri di legge per ciascuno. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa, se non su istanza motivata dei procuratori e previa autorizzazione.

La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà, con riferimento ad ogni singolo giudizio, a prestazione conclusa. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agazia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza, nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agazia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agazia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agazia, oltre a dichiarare di non averne di peggiori; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agazia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;



- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

L'avv. Marco Lancieri dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370574735, scadenza 17/01/2019, con Generali Assicurazioni che si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

L'avv. Luca Vergine dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370576812, scadenza 11/10/2018, con Generali Assicurazioni, che si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

L'avv. Francesco Cantobelli dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370326174, scadenza 05/12/2018, con Generali Assicurazioni che si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

ART. 6) ONERI FISCALI

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Marco Lancieri è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare



la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 09 agosto 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

I professionisti

Avv. Marco Lancieri

Avv. Luca Vergine

Avv. Francesco Cantobelli

Il Commissario ad acta AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).**



**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Bari, 09 agosto 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

I professionisti

Avv. Marco Lancieri

Il Commissario ad acta AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano

Avv. Luca Vergine

Avv. Francesco Cantobelli